



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

Allegato 2

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7, D.LGS. 165/2001, DI PERSONALE DEL COMUNE DI CUORGNE' - PRESSO LA SOCIETA' _____

Il Comune di Cuorgnè – codice fiscale 83501110015 - nella persona del Responsabile del Settore _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Cuorgnè, via Giuseppe Garibaldi n. 9 (di seguito anche la "*Il Comune*");

E

La _____, codice fiscale _____, con sede in _____ nella persona di _____ (procuratrice), domiciliata per la carica presso la sede di _____ (di seguito anche la "*Ditta*")

e congiuntamente le "*Parti*";

PREMESSO CHE

- il Comune di Cuorgnè intende indire una gara d'appalto per la gestione complessiva del servizio di ristorazione scolastica;
- il servizio in argomento è stato gestito in precedenza nella forma dell'amministrazione diretta, mediante proprio personale dipendente;
- l'obiettivo del nuovo appalto è quello di pervenire ad una gestione complessiva e coordinata del servizio;
- ai fini del raggiungimento di detto obiettivo si prevede di procedere all'assegnazione temporanea del proprio personale, già in servizio presso il centro cottura comunale, in forza al nuovo soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- il progetto di appalto intende configurare questa possibilità di assegnazione anche come una forma di contributo del Comune nel conseguimento di economie di gestione. Pertanto, la spesa globalmente sostenuta dal Comune per il proprio personale in assegnazione temporanea non sarà oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario;
- l'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni pubbliche possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;

- l'art. 23 bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede anche che il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera:
- con deliberazione n. ____ del ____ la Giunta Comunale del Comune ha approvato la bozza del presente Protocollo di Intesa;
- il Protocollo di Intesa è stato inviato alle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché ai dipendenti interessati;
- con decisione a contrarre n. ____ del ____ è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della gestione globale in appalto del servizio di ristorazione scolastica;
- con determinazione n. ____ del ____ l'appalto di cui sopra è stato aggiudicato a favore di ____ per la durata dal ____ al _____;
- con note del ____ (prot. n. ____) i lavoratori interessati presso la Ditta hanno attestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea;
- le Parti reputano strategica l'attuazione del presente Protocollo di Intesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi generali dell'appalto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse, Oggetto e Durata

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, "*Protocollo*").
- 1.2 Il presente Protocollo è stipulato ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001, e comporta l'assegnazione temporanea presso la Ditta ai fini della gestione del servizio di ristorazione scolastica dei Lavoratori elencati all'Allegato n. 2.
- 1.3 La Ditta definisce, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto, le attività del personale temporaneamente assegnato per lo svolgimento del servizio come da allegato sub. n. 1, redatto in coerenza con la relazione tecnico-gestionale presentata in sede di gara.
- 1.4 Il presente Protocollo decorre dal _____ fino al _____, fatta salva la cessazione anticipata dello stesso per le singole unità di personale assegnato, ove le stesse vengano, a qualsiasi titolo, a cessare.

Art. 2

Consenso del personale

2.1. Il Personale attualmente dipendente del Comune, come elencato all'Allegato n. 2 del presente Protocollo di intesa, ha prestato individualmente il proprio consenso all'assegnazione temporanea. I relativi documenti sono conservati al protocollo del Comune al n. _____

Art. 3

Obiettivi progettuali e funzioni del personale impiegato per la realizzazione del progetto

3.1 Le funzioni e le attività che sono chiamate a svolgere le unità di personale di cui all'articolo 1.2 del presente Protocollo riguardano il supporto all'attuazione degli obiettivi di cui alle premesse, sulla base della relazione quivi allegata sub. n. 1.

3.2. Il personale in assegnazione temporanea potrà essere destinatario di compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal successivo art. 4, anche per effetto dello svolgimento di lavoro straordinario o per assegnazione di compiti integrativi, su consenso dell'interessato e con oneri a carico della Ditta. La disciplina di tale opzione sarà oggetto di separato accordo sindacale.

3.3. La sede di lavoro del personale in assegnazione temporanea sarà all'interno del territorio del Comune di Cuorgnè.

Art. 4

Regime giuridico del personale assegnato

4.1 Il personale assegnato temporaneamente alla Ditta resta ad ogni effetto giuridico alle dipendenze del Comune. Pertanto, tutti gli aspetti di qualsivoglia natura propri e connessi al rapporto di lavoro restano assoggettati alla normativa applicabile al Comune di appartenenza e gestiti dallo stesso.

4.2. In particolare, le relazioni, lo status giuridico e i diritti sindacali presso la Ditta sono regolamentati secondo la disciplina dei CCNL Regioni e Autonomie Locali e dalla contrattazione integrativa di secondo livello, anche sopravvenuta, per tutto il periodo di assegnazione. I relativi rapporti sindacali sono mantenuti in capo a Comune.

4.3. Ai fini della misurazione e valutazione della performance del Personale in assegnazione temporanea, il Comune acquisisce dalla Ditta dati, informazioni, relazioni e/o tutto quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione

4.4. Il servizio prestato durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera nonché ai fini del computo dell'anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.

4.5. Compete, altresì, in via esclusiva, al Comune l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale assegnato, a seguito di segnalazione da parte della Ditta.

Art. 5

Compiti della Ditta

5.1. Il personale del Comune, che abbia prestato consenso per l'assegnazione temporanea, sarà impiegato dalla Ditta nel rispetto della professionalità e della posizione anche economica proprie del personale stesso

5.2. In applicazione del presente Protocollo di intesa la Ditta programma l'organizzazione del lavoro nei confronti delle figure professionali temporaneamente assegnate, nel rispetto della Contrattazione Collettiva di Comparto nonché dei Contratti e degli Accordi stipulati in sede decentrata e delle loro modifiche e integrazioni, divenendo responsabile di tutte le funzioni operative e gestionali del Personale interessato

5.3. In particolare, il Personale assegnato, organicamente dipendente del Comune, è posto funzionalmente alle dipendenze della Ditta, la quale ne determina l'organizzazione e la gestione operativa sul lavoro, nonché il coordinamento di tale Personale con le ulteriori risorse della Ditta stessa.

5.4. La Ditta assume nei confronti del Personale assegnato temporaneamente gli obblighi di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla pertinente normativa attuativa.

Art. 6

Orario di lavoro, ferie

6.1. Il personale di cui al presente protocollo osserva un monte ore settimanale così suddiviso:

- n. 2 dipendenti 36 ore
- n. 2 dipendenti 30 ore
- n. 2 dipendenti 24 ore.

6.2. La Ditta è tenuta ad elaborare un piano per la gestione operativa delle assenze che stabilisca a priori l'ordine di chiamata del Personale prestabilendo criteri oggettivi tali da non creare discriminazioni fra Lavoratori in assegnazione temporanea e Personale direttamente contrattualizzato con la medesima Ditta. L'onere economico per il rientro in turno – come normato dalla Contrattazione Collettiva di Comparto, è a carico della Ditta.

6.3. La Ditta provvede a pianificare la turnazione e le ferie nel rispetto della Contrattazione Collettiva del Comparto Funzioni Locali, degli Accordi e Contratti Decentrati e loro modifiche e integrazioni, comunicando il relativo Piano al Comune. La concessione delle ferie, dei permessi o di qualsiasi altro permesso al personale assegnato rimane di competenza del Comune.

6.4. Le richieste di ferie e permessi vengono presentate all'ufficio personale del Comune tramite l'applicativo in uso. Il Comune provvederà ad inoltrare le richieste alla Ditta.

6.5. Più in generale la Ditta garantisce il necessario raccordo informativo con il Comune, al fine di consentire la corretta elaborazione delle buste paga.

Art. 7

Trattamento economico

7.1 Per l'intero periodo di svolgimento del progetto, il Comune corrisponderà alle unità di personale assegnate temporaneamente un trattamento economico comprensivo dei contributi previdenziali, degli oneri riflessi e di ogni altra voce, pari a quello riconosciuto per la posizione economica in godimento al personale di cui trattasi alla data dell'assenso reso dal dipendente.

7.2. Il salario accessorio relativo all'ambito delle Risorse Decentrate di cui al CCNL di Comparto e contrattato in sede decentrata, viene erogato dal Comune nella misura da esso determinato sulla base dell'applicazione dei criteri ivi vigenti frutto della propria contrattazione decentrata integrativa.

7.3. Resta fermo che il trattamento economico complessivo erogato dal Comune al personale assegnato non è oggetto di rimborso da parte della Ditta.

Art. 8

Formazione

8.1. La Ditta assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del Personale assegnato, anche al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dai Contratti, dalla Legge e, in particolare, dalla normativa regionale del settore socioassistenziale. Resta a carico del Comune l'attività di formazione in materia di anticorruzione e codice di comportamento.

8.2. L'attività formativa, ancorché svolta dalla Ditta, è valutata ai fini della progressione di carriera e della valutazione della performance.

Art. 9

Sostituzione del personale assegnato

9.1. La Ditta si impegna a sostituire il Personale in assegnazione temporanea in caso di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, etc), con onere economico a carico della medesima Ditta.

9.2. La Ditta è altresì tenuta a ridurre il monte ore del proprio Personale, a fronte di rientri da tempo parziale, aspettativa, maternità e per ogni altra ragione dalla quale derivi un aumento delle prestazioni da parte dei Lavoratori in assegnazione temporanea.

Art. 10

Ricollocazione del personale

10.1. Nel caso in cui uno o più Lavoratori in assegnazione temporanea, in seguito a sorveglianza sanitaria periodica, dovesse vedersi riconosciute limitazioni tali da non consentirgli di proseguire lo svolgimento delle funzioni sue proprie, la Ditta si impegna a ricollocarlo all'interno della sede di esecuzione dell'appalto, con mansioni diverse compatibili con le limitazioni riscontrate, a parità di categoria e livello economico.

10.2. È fatta salva la possibilità di reintegro del Lavoratore da parte del Comune.

Art. 11

Cessazione, part time e revoca dell'assegnazione temporanea

11.1. In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei Lavoratori in assegnazione temporanea, ivi compreso l'eventuale trasferimento per mobilità ad altra amministrazione, la Ditta è tenuta, se necessario, a integrare la propria dotazione organica al fine di garantire il normale ed efficiente svolgimento delle attività di appalto.

11.2. La concessione di regimi di lavoro a orario ridotto in capo ai Lavoratori in assegnazione temporanea rientra nella competenza esclusiva del Comune.

11.3. La Ditta pone in essere ogni atto necessario a garantire la regolare esecuzione dei servizi in caso di modifiche, sia in aumento che in diminuzione, della prestazione oraria settimanale dei Lavoratori.

11.4. Il Comune si riserva di far rientrare nel proprio potere direttivo funzionale uno o più Lavoratori in assegnazione temporanea, con un preavviso di giorni trenta. Anche in questo caso, la Ditta è tenuta, se necessario, a integrare la propria dotazione organica al fine di garantire il normale ed efficiente svolgimento delle attività di appalto.

11.5. Gli oneri economici derivanti dal presente articolo – commi da 1 a 4 – sono a carico della Ditta.

11.6 In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro dei Lavoratori in assegnazione temporanea, gli stessi saranno da sostituire da parte della Ditta con oneri a carico del Comune pari all'80% del costo sostenuto dal medesimo per il Lavoratore sostituito.

Art. 12

Trattamento pensionistico e trattamento di fine rapporto

12.1 Al Personale temporaneamente assegnato presso la Ditta si applica il regime pensionistico per i dipendenti degli Enti Locali in conformità alle disposizioni vigenti.

12.2. È fatta salva la possibilità per il Personale temporaneamente assegnato di aderire su base volontaria al fondo nazionale di previdenza complementare secondo i modi previsti dal vigente CCNL di Comparto, se ciò consentito dal fondo pensionistico.

12.3 Il trattamento di fine rapporto è quello in vigore per i dipendenti pubblici del Comparto Funzioni Locali.

Art. 13

Interpretazione del Protocollo

13.1. Il presente accordo è a titolo gratuito. Pertanto, lo stesso si interpreta, in ogni caso, secondo le norme del Codice Civile.

Art. 14

Norma di rinvio

14.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa applicabile in materia, nonché a quanto stabilito dall'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Allegati:

- 1) Progetto di impiego del personale del Comune Temporaneamente assegnato alla Ditta.
- 2) Elenco del personale che ha prestato consenso all'assegnazione temporanea.

Cuorgné, _____